Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — **Roma - Lunedì, 27 settembre** — **Numero 228**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1283 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto con il ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, per gli edifici nuovi la cui costruzione sia iniziata dopo la pubblicazione del presente decreto, sarà ammessa la divisione per piani, per alloggi o per locali destinati non ad uso di abitazione.

Quali costruzioni a nuovo sono considerate quelle su terreni non peranco fabbricati, e quelle su terreni anteriormente fabbricati allorchè la demolizione sia stata ultimata prima della pubblicazione del presente decreto, o quando la nuova costruzione abbia la somma dei solai fuori terra, esclusa la soffitta, maggiore di una volta e mezza l'analoga somma per l'edificio demolito, o quando la demolizione di un fabbricato è richiesta da motivi di igiene o costruttivi.

Art. 2.

Gli alloggi potranno formare enti indipendenti dal complesso dell'edificio soltanto quando avranno almeno tre vani abitabili, oltre i locali accessori e di servizio.

I locali destinati non ad uso d'abitazione potranno formare enti indipendenti, come è previsto al comma antecedente, solo se siti al pianoterra ed abbiano un'area corrispondente ad almeno un quarto dell'area complessiva dell'edificio, cortili non compresi.

Art. 3.

Agli edifici di cui all'art. 1, non trovano applicazione le disposizioni della legge 30 marzo 1879, numero 50 B. L. I.

Per ogni piano, alloggio o locale indipendente si aprirà uno speciale foglio di proprietà e degli aggravi.

Nel foglio sullo stato del corpo tavolare si descriveranno le singole porzioni di casa, con richiamo al tipo allo stesso allegato e vi si farà cenno dei diritti e degli oneri dipendenti dal rapporto di promiscuità di singole parti dell'ente

Art. 4.

La scorporazione di un piano, alloggio o locale indipendente dalla partita tavolare costituita dall'area fabbricata o la formazione di una nuova partita tavolare, possono essere chieste ed accordate soltanto sulla base d'una proiezione orizzontale e verticale dell'edificio, dalla quale risultino le sezioni per ogni singolo piano.

Queste piante devono portare l'attestazione che corrispondono allo stato in natura. L'attestazione deve essere rilasciata dall'Ufficio tecnico dell'autorità comunale, oppure da un tecnico civile autorizzato.

Art. 5.

I rapporti di diritto fra i singoli proprietari, in quanto non siano già determinati dalle leggi vigenti nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina, sono regolati dagli articoli 562, 563, 564 del Codice civile per il Regno d'Italia, che vengono estesi ai predetti territori.

Art. 6.

I proprietari non possono chiedere lo scioglimento della comunione.

Art. 7.

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1284 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il ministro del tesoro è autorizzato a far riprendere, per mezzo della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, i pagamenti delle rendite d'infortunio sul lavoro dovute ai cittadini del Trentino dagli Istituti di previdenza aventi sede al di là della linea di armistizio, sino a quando non sarà, in base al trattato di pace con l'Austria tedesca, sistemato definitivamente siffatto servizio.

È data facoltà al ministro del tesoro di introdurre, con suoi decreti, nel bilancio del Ministero del tesoro le variazioni necessarie pel pagamento delle somme richieste in esecuzione del precedente comma di questo articolo.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1286 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 17 giugno 1917, numero 1055, 25 ottobre 1917 e 21 giugno 1919, con i quali fu istituito un Servizio generale per la raccolta delle osservazioni idrografiche e meteorologiche con apposite sezioni autonome presso determinati uffici del genio civile e con un ufficio tecnico centrale idrografico;

Visto il Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con i ministri segretari di Stato per le finanze, per il tesoro, per la agricoltura, per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Resta stabilmente istituito alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici e presso il Consiglio superiore delle acque, un Servizio idrografico, al cui ordinamento e funzionamento si provvederà con le norme del Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 14 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — ALESSIO — MICHELI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1906, n. 257, col quale veniva incaricato il Comitato forestale della provincia di Chieti di promuovere il rimboschimento dei bacini montani, che per la loro natura e situazione compromettevano la consistenza del suolo ed il regolare corso delle acque;

Visto che col suddetto R. decreto si stabiliva che il Governo concorresse nella metà delle spese pei lavori di rimboschimento su indicati, fino alla somma annua di L. 5000, e che l'altra metà restasse a carico dell'Amministrazione provinciale;

Visto l'altro R. decreto 22 gennaio 1914, n. 480, col quale il contributo annuo dello Stato veniva portato a L. 8000 per le spese dei lavori della natura sovraccennata;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Chieti in data 21 settembre 1914, colla quale viene aumentato da L 8000 a L. 10.000 il contributo annuo della Provincia per le spese su ricordate;

Vista la deliberazione 20 luglio 1920 del Consiglio di amministrazione dell'azienda del Demanio forestale di Stato;

Visti gli articoli 5 e 11 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo annuale sui lavori di rimboschimento da eseguirsi in provincia di Chieti a cura di quel Comitato forestale, determinato sino alla somma annua di L 8000 col R. decreto 22 gennaio 1914, n. 480, è aumentato, a decorrere dall'esercizio corrente, fino alla somma annua di L. 10 000, corrispondente al concorso stabilito dalla Provincia interessata.

La somma di L. 10 000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato all'art. 2 delle spese inscritte nello stato di previsione dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio 1920-921, ed agli articoli corrispondenti dei bilanci futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1920

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1279 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 14 luglio 1907, n. 456 che istituisce in Roma la R. scuola dell'arte della medaglia;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 4 ottobre 1907, n 765 sul funzionamento della scuola medesima, e le successive modificazioni approvate con decreti Reali del 24 settembre 1908, n. 611, 1° aprile 1910, n. 245; 4 gennaio 1912, n. 105 e 20 ottobre 1912, n. 1165;

Ritenuta l'opportunità di aumentare la somma che viene corrisposta annualmente a due allievi della scuola stessa a titolo di borsa di studio;

Sentito il Consiglio direttivo della scuola;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pel tesoro, di concerto con quello della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le borse ordinarie di studio, di cui all'art. 10 del regolamento della R. scuola sopra citata, sono portate da L. 1200 a L. 2400.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto andranno in vigore dall'anno scolastico 1920-921.

La maggiore spesa farà carico al capitolo 152 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1281 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552, concernente la semplificazione dei pubblici servizi;

Visti i Regi decreti 16 novembre 1919, n. 2307, e 26 febbraio 1920, n. 248, coi quali sono stati rispettivamente prorogati di tre mesi col primo e di altri sei mesi col secondo i termini, di cui all'art. 4 del suddetto R. decreto 2 settembre 1919;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini stabiliti dall'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552, e successivamente prorogati coi Regi decreti 16 novembre 1919, n. 2307, e 26 febbraio 1920, n. 248, sono prorogati ancora di altri sei mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1282 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1915, n. 725, col quale veniva inscritto, fra altri, nel quadro del R. naviglio il rimorchiatore *A. Witting*;

Ritenuto che sono venute meno le ragioni che consigliarono tale provvedimento;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 16 maggio 1915, n. 725, è abrogato nei riguardi del rimorchiatore *A. Witting*, a datare dal 10 dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza dell'8 agosto 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Guardialfiera* (*Campobasso*).

SIRE!

Da qualche mese i consiglieri del comune di Guardialfiera sono dimissionari, nè i tentativi fatti dal commissario inviato sul luogo dal prefetto sono valsi ad indurre i dimissionari a riprendere il loro posto.

Dagli accertamenti eseguiti dal commissario è risultato, d'altronde, che i pubblici servizi e gli uffici del Comune sono in grande disordine per colpa degli amministratori e specialmente del segretario comunale.

In tali condizioni, non potendosi far luogo a breve scadenza, alla ricostituzione della rappresentanza ordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza del 13 luglio 1920, provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Guardialfiera, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Pietro Micarelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 769;

Visto il decreto Ministeriale 24 maggio 1920, relativo alla determinazione dei prezzi massimi degli zolfi grezzi e lavorati;

Ritenuto che le mutate condizioni del mercato consigliano il ritorno alla libera determinazione dei prezzi di vendita degli zolfi predetti;

Decreta:

A far tempo dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, si intende abrogato il precedente decreto Ministeriale 24 maggio 1920, col quale furono stabiliti i prezzi massimi degli zolfi grezzi e lavorati.

Roma, 22 settembre 1920.

Il ministro

ALESSIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicati.

In esecuzione degli articoli 1 e 8 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 1, che reca provvedimenti provvisori per mitigare le difficoltà dei cittadini e dei viaggiatori nei riguardi degli alloggi, S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, con suo decreto in data 18 settembre corrente, ha nominato commissario del Governo nella città di Roma il gr. uff. dott. Enrico Flores, prefetto a disposizione.

Con decreto 13 volgente il prefetto di Firenze ha esteso al comune di Pistoia e sobborghi i poteri del commissario governativo agli alloggi.

Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 21-24 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di novembre e dicembre 1918.

N. B — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo 21-24 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.**			
10-7-1918	Gimo-Osterby Bruks Aktiebolag, a Osterby (Svezia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ferro e acciaio Già registrato in Svezia al n. 355	158-62	17064	11-12-1918
		CLASSE II. — **Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).**			
25-6-1918	American Chicle Company, a New-York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: gomma da masticare, confetti e dolciumi	158-49	17061	26-11-1918
14-6-1918	Bonatti F. & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	158-22	17027	7-11-1918
14-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	158-23	17028	7-11-1918
14-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	158-24	17029	7-11-1918
14-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato, cacao, caramelle, *rocks-drops*, pastiglie e gomme	158-25	17030	7-11-1918
14-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	158-26	17031	7-11-1918
14-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	158-27	17032	7-11-1918
14-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	158-28	17033	7-11-1918
20-6-1918	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cacao all'essenza di banana	158-36	17047	15-11-1918
8-7-1918	Flamini Mario e Assettati Gino, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato alimentare	158-67	17078	11-12-1918
20-8-1918	Ifer Adolfo, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: olio d'oliva, olio di cotone; vini in generale in botti, damigiane, fiaschi e bottiglie; olive in salamoia, riso, funghi, pasta, conserva di pomodoro, formaggi; zolfo, caffè, surrogati di caffè, frutta secche e fresche, pesce in conserva e conserve alimentari in generale, generi alimentari in generale in tutte le loro classi e specie	158-98	17117	24-12-1918
20-8-1918	Lo stesso	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: olio di oliva, olio di cotone; vini in generale in botti, damigiane, fiaschi e bottiglie; olive in salamoia, riso, funghi, pasta, conserva di pomidoro; formaggio, zolfo, caffè, surrogati di caffè, erba mathe, frutta secche e fresche, pesce in conserva, conserve alimentari in generale, generi alimentari in generale in tutte le loro classi e specie	158-99	16639	24-12-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME dei richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
15-6-1918	Manzoni Francesco a Baggio (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: condimento vegetale estratto dal frutto di cocco, burro artificiale, burro naturale, formaggi da tavola	158-32	17037	15-11-1918
11-10-1918	Società Italiana dei prodotti alimentari Maggi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dadi per condire la minestra	158-79	17236	14-12-1918
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.			
15-7-1918	Società anonima Fassati, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vini	158-47	17059	26-11-1918
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.			
29-6-1918	Mora Piero, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tinture in genere per capelli e simili	158-38	17049	15-11-1918
26-7-1918	Roberts & C. (Ditta), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato dentifricio	158-74	17087	14-12-1918
27-9-1918	Società anonima Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: olio per motori di aviazione	158-78	17235	14-12-1918
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.			
20-5-1918	Anderson Thomas, Limited, a Liverpool (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guarnizioni di asbesto per alte pressioni, manicotti di giunzione in asbesto, asbesto in piastre o lamine, in corda o in filo Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380409	158-21	16986	7-11-1918
6-8-1918	Blakey's Boot Protectors, Limited, a Armley, Leeds (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: guardie, chiodi e forme per calzature, di metallo ordinario Rivendicazione di priorità dall'11 aprile 1918 - Gran Bretagna - Certificato di registrazione n. 382887	158-81	17094	21-12-1918
29-7-1918	Pariani Giuseppe, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pezzi di macchina	158 75	17089	14-12-1918
15-7-1918	Ponzoni, Brambilla & Radice (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuscinetti per timbri	158 48	17060	26-11-1918
2-7-1918	Valsasina Giovanni (Ditta), a Intra (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi per assorbire ed asportare la polvere da pareti, pavimenti, mobili, vetture, ecc., e contemporaneamente pulire e lucidare, nonchè il preparato liquido oleoso di cui i detti apparecchi sono imbevuti e che serve anche da solo per tale pulitura e lucidatura	158-39	17050	15-11-1918
17-4-1918	« Youngstown Sheet & Tube Company », a Youngstown, Ohio (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: tubi, lamiere e tondini di ferro ed acciaio tanto neri quanto verniciati e zincati	158-71	16967	14-12-1918
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc.; macchine da scrivere, e apparecchi fotografici.			
6-8-1918	Barnett Samuel and Sons Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: corde armoniche per violino e per altri strumenti a corda Già registrato nella Gran Bretagna al n. 365531	158-82	17095	21-12-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
14-8-1918	Century Electric Co., a St. Louis, Missouri (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: motori elettrici Già registrato negli S. U. d'America al n. 83046	158-96	17114	24-12-1918
18-6-1918	Monti Fanny, a Alassio (Genova)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pianoforte - studio e giuochi didattici musicali per l'insegnamento del pianoforte	158-33	17038	15-11-1918
12-6-1918	Ridoni Ettore & C. (Ditta), a Torino	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pellicole cinematografiche	158-63	17065	11-12-1918
		CLASSE VII. — **Armi e loro accessori; esplosivi.**			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
11-7-1918	Liling Emilio, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cartoni bituminati	158-43	17055	26-11-1918
11-7-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanza impermeabilizzante delle malte cementizie	158-42	17054	26-11-1918
		CLASSE IX. — **Materiali e articoli diversi per riscaldamento e illuminazione.**			
14-6-1918	Degli Esposti Riccardo, a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi di riscaldamento elettrico e analoghi ed accessori	158-31	17036	15-11-1918
13-7-1918	Fabbrica Idrotermici « Ittriv » di Trivero Ettore, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi idrotermici e loro accessori	158-46	17058	26-11-1918
		CLASSE X. — **Materiali diversi d'uso domestico non compresi in altre classi, oggetti per sport e giuocattoli.**			
		. . . .			
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia, in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Pelli, cuoi, selleria, valigieria, carrozzeria, e trasporti in genere.**			
		. . . .			
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi, ricami**			
14-8-1918	Bondi Giuseppe, a Castelfiorentino (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone	158-94	17111	24-12-1918
14-8-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cotone	158-95	17112	24-12-1918
26-7-1918	Scottish Woollen Trade Mark Association Limited, a Calashiels, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merci di lana in pezza Già registrato nella Gran Bretagna al n. 382164.	158-73	17086	14-12-1918
1-8-1918	Tootal Broadhurst Lee Company Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merci di cotone, in pezza Già registrato nella Gran Bretagna al n. 114809	158-91	17091	24-12-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
1-8-1918	Tootal Broadhurst Lee Company Limited, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: merci di cotone, in pezza Già registrato nella Gran Bretagna al n. 110498	158-92	17092	24-12-1918
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso e d'ornamento personale.**			
6-11-1918	Borri Giuseppe, proprietario del Calzaturificio Borri, a Busto Arsizio (Milano)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: scarpe	158-80	17255	14-12-1918
19-11-1917	Burchiellaro Attilio, a Venezia	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: tacchi di gomma	158-51	16743	30-11-1918
11-6-1918	Fumagalli & Paganini (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: orificeria di metallo dorato	158-72	17046	14-12-1918
9-7-1918	Haas Giovanni, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature in genere	158-40	17052	15-11-1918
25-7-1918	« Northwestern Knitting Co. » Corporazione organizzata sotto le leggi dello Stato Minnesota, a Minneapolis, Minnesota (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di maglieria a macchina e a mano, consistenti in copribusti, mutande larghe e maglie per donne e bambini, mutande strette per donne e bambini, mutande per uomini e giovanetti, combinazioni per uomini, donne e bambini	158-70	17083	11-12-1918
14-8-1918	Oram Bros. (Ditta), a Leicester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di vestiario Già registato nella Gran Bretagna al n. 367233	158-97	17116	24-12-1918
15-7-1918	Rice and Hutchins, Incorporated, a Boston, Mass. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: stivaloni e scarpe di pelle per uomo donna e fanciulli e pelli usate nella loro fabbricazione	158-68	17081	11-12-1918
1-8-1918	Tootal Broadhurst Lee Company, a Manchester (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fazzoletti di cotone, non in pezza Già registrato nella Gran Bretagna al n. 119880	158-76	17090	14-12-1918
		CLASSE. XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori**			
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**			
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.**			
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
8-10-1915	Canzani G. & C. (Ditta), a Milano e Cantù (Como)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante	158-61	15712	11-12-1918
2-7-1918	Compagnie Australienne Belge, Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: unguento per la cura dei geloni	158-64	17075	11-12-1918
2-7-1918	Ifer Adolfo, a Genova	Marchio di commercio destinato a contraddistinguere: erba Mathe	158-65	17076	11-12-1918
15-6-1918	Istituto Chimico Dietetico Italiano (Società anonima) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico e industriale e industriale per confezionare paste e farine per nutrimento infantile	158-29	17034	7-11-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
15-6-1918	Istituto Chimico Dietetico Italiano (Società anonima), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico e industriale per confezionare paste e farine per nutrimento infantile	158-30	17035	7-11-1918
10-7-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici dietetici	158-41	17053	26-11-1918
8-8-1918	Istituto Nazionale Medico Farmacologico, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico.	158-83	17096	21-12-1918
8-8-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente	158-84	17097	21-12-1918
8-8-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	158-85	17098	21-12-1918
8-8-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto sedativo	158-86	17099	21-12-1918
8-8-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: composto chimico antisettico	158-87	17100	21-12-1918
8-8-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente	158-88	17101	21-12-1918
8-8-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico per uso veterinario	158-89	17102	21-12-1918
8-8-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico	158-90	17104	21-12-1918
11-7-1918	Istituto Sieroterapico Milanese, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale.	158-44	17056	26-11-1918
11-7-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto medicinale	158-45	17057	26-11-1918
24-6-1918	Maffei Carlo e Volpe Giuseppe, a Bari	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	158-31	17043	15-11-1918
24-6-1918	Gli stessi	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	158-35	17044	15-11-1918
5-8-1918	Pagni Raffaele (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: disinfettante in polvere, in compresse o liquido per uso di famiglia	158-77	17168	14-12-1918
6-7-1918	Petrucci Domenico, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico per uso ipodermico contro le forme di reumatismo	158-66	17077	11-12-1918
17-7-1918	Pisani Eduardo, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto farmaceutico comunque preparato	158-69	17082	11-12-1918
15-11-1918	Sbarigia Elio, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato disinfettante e sterilizzante	158-100	17256	24-12-1918
		CLASSE XIX. — Coloranti e vernici.			
19-6-1918	Caissotti Gian Battista, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per lucidare calzature e cuoio in genere	158-54	17067	30-11-1918
19-6-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri d'ogni genere, colore, sia per carta che per tessuti, stampa, timbri e simili	158-55	17068	30-11-1918

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-6-1918	Caissotti Gian Battista, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pasta per imbiancare calzature e cuoio in genere	158-56	17069	30-11-1918
19-6-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per ingrassare e impermeabilizzare calzature e cuoio in genere	158-60	17073	30-11-1918
14-8-1918	Freeman Joseph Sons & Co, Ltd., a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pitture, colori e vernici Già registrato nella Gran Bretagna al n. 380599	158-93	17110	24-12-1918
26-6-1918	Ponzoni, Brambilla & Radice (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostri per scrivere	158-37	17048	15-11-1918
27-8-1918	Purchio Enrico, a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	158-50	17121	26-11-1918
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
19-6-1918	Caissotti Gian Battista, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per smacchiare paglia, carta e tessuti in genere	158-53	17066	30-11-1918
19-6-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: paste per lucidare metalli in genere	158-57	17070	30-11-1918
19-6-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: « bleus » solubili per bucato	158-58	17071	30-11-1918
19-6-1918	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti per lucidare legno, mobili e simili	158-59	17072	30-11-1918
13-3-1918	Keeling & Walker Limited, a Stoke-on-Trent, Stafford (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mistura da spruzzare per scopi di agricoltura e di orticoltura Già registrato nella Gran Bretagna al n. 378681	158-52	16894	30-11-1918

Avvertenza. — Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel giornale *Les marques internationales*.

Roma, 25 novembre 1919.

Per il direttore: L. BARATTIERI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 3 settembre 1920:

Latini cav. Giulio, tenente generale, cessa dal comando della 1ª divisione alpina (Cuneo), ed è collocato a disposizione per ispezioni, dal 16 settembre 1920.

Ravelli cav. Agostino, tenente generale, cessa dal comando della 2ª divisione alpina (Brescia), ed è collocato a disposizione per ispezioni, dal 16 settembre 1920.

I seguenti provvedimenti hanno luogo dal 16 settembre 1920:

Pacini cav. Gioacchino, maggiore generale, cessa dal comando della 25ª divisione di fanteria (Palermo), ed è collocato a disposizione per ispezioni.

Parigi cav. Cesare, maggiore generale, cessa dal comando della 2ª divisione di fanteria (Alessandria), ed è collocato a disposizione per ispezioni.

Pajola cav. Ulderico, maggiore generale, cessa dal comando della 26ª divisione di fanteria (Messina), ed è collocato a disposizione per ispezioni.

Barco cav. Lorenzo, maggiore generale, cessa dal comando della 16ª divisione di fanteria (Roma), ed è nominato comandante della 2ª divisione alpina (Brescia).

Breganze cav. Giovanni, maggiore generale, nominato comandante della 2ª divisione di fanteria (Alessandria).

Raimondo cav. Giovanni Battista, maggiore generale, nominato comandante della 1ª divisione alpina (Cuneo).

Di Benedetto cav. Vincenzo, maggiore generale, cessa dal comando della 8ª divisione fanteria (Bologna), ed è nominato comandante della 26ª divisione di fanteria (Messina).

Cicconetti cav. Luigi, maggiore generale, cessa dal comando della 6ª divisione di fanteria (Padova), ed è nominato comandante della 25ª divisione di fanteria (Palermo).

Boriani cav. Giuseppe, maggiore generale, nominato comandante della 6ª divisione di fanteria (Padova).

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Battaglia cav. Rinaldo, colonnello artiglieria, promosso brigadiere

generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

I seguenti ufficiali generali sono collocati, a loro domanda, in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici, dal 1° ottobre 1920:

Tenenti generali.

Piacentini cav. Settimio — Ciancio cav. Giuseppe.

Maggiori generali.

Parigi cav. Cesare — Leoncini cav. Oreste — Sclari cav. Luigi — Pinelli cav. Antonio — Galli cav. Muzio — Leone cav. Gaspare — Tisi cav. Vittorio.

Brigadieri generali.

Casoli cav. Ernesto — Poggi cav. Umberto — Biondo cav. Carlo — Lucchesini cav. Ferdinando.

Cosignani cav. Francesco — Ferrari cav. Cesare — Accettella cav. Ettore.

I seguenti ufficiali generali in servizio attivo permanente sono collocati per età in posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici, dal 1° ottobre 1920:

Tenenti generali.

Dall'Olio cav. Alessandro — Zupelli cav. Vittorio — Fabbri cav. Augusto.

Marieni cav. Giov. Battista — Salazar nob. Michele — Negri dei conti di Lamporo nob Ettore.

Rizza cav. Sebastiano — Coco cav. Francesco — Latini cav. Giulio — Ravelli cav. Agostino.

Maggiori generali.

Pacini cav. Gioacchino — Pajola cav. Uderico — Saporiti cav. Alessandro.

Gorini cav. Alessandro — Polver cav. Gaetano — Pagella cav. Vittorio.

Isnardi cav. Antonio — Magliulo cav. Angelo.

Brigadieri generali.

Pisani cav. Francesco — Zanchi cav. Giulio — Bloise cav. Alessandro.

Cottone cav. Dante — Ponzini cav. Alighiero.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Bernardini Della Massa nob. patr. di Cesena cav. Giuseppe, colonnello, collocato in posizione ausiliaria, per ragioni di età, dal 15 febbraio 1920.

Con R decreto del 28 marzo 1920:

Ragnisco cav. Oscar, maggiore, collocato in congedo provvisorio dal 1° aprile 1920

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Segreto Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dall'11 luglio 1920.

Pontoglio Giovanni, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali

Marchelli Alessandro, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 7 agosto 1920.

Vecchi Guglielmo, capitano, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Villa Francesco, tenente, collocato in congedo provvisorio dal 1° giugno 1920.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Pinna Giovanni, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra deve considerarsi come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Balsamo Crivelli patrizio milanese e dei marchesi di Zelo Surrigone cav. Lorenzo, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 24 giugno 1920.

Girotto cav. Angiolo, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 4 giugno 1920, con decorrenza assegni dalla data stessa.

Fresco cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dall'11 marzo 1920.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Epifani cav. Benedetto, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 19 luglio 1920.

I seguenti tenenti colonnelli sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, a loro domanda, dal 1° ottobre 1920:

De Ambrosi cav. Carlo — Luccio cav. Pietro — Piroli cav. Alberto.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, sono richiamati in servizio effettivo, dalla data a fianco di ognuno indicata:

Bruno cav. Francesco, dal 14 giugno 1920.

Madia cav. Mario, dall'8 luglio 1920.

Scoppola cav. Enrico, maggiore, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 1° ottobre 1920.

I seguenti maggiori sono collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

Del Giudice cav. Federico, dal 2 agosto 1920.

Fiorentino cav. Antonio, dal 22 giugno 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 24 settembre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	161 57	New York	23 64
Londra	82 66	Berlino	39 21
Svizzera	381 80	Vienna	10 10
Spagna	—	Praga	35 50

Oro 327 73

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Netto
3.50 % netto (1906)	68.00	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	70.04	—

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile e i combustibili

IL MINISTRO

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 25 agosto 1920, n. 1184;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvati coi RR. decreti 22 e 24 novembre 1908, nn. 693 e 756;

Visto l'art. 4 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669;

Visto il regolamento per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della R. marina, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 941;

Decreta:

È aperto un concorso per otto posti di segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina mercantile (ruoli approvati col decreto Luogotenenziale 23 aprile 1919, numero 669), con lo stipendio iniziale di L. 4000 annue.

Sono approvati gli annessi programma di esame (allegato *A*) e notificazione di concorso (allegato *B*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 17 settembre 1920.

Il ministro
ALESSIO.

Allegato **A.**

Ufficio del personale e degli affari generali.

PROGRAMMA di esame per l'ammissione ai posti di segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

I.

Diritto costituzionale — Diritto amministrativo — Scienza dell'amministrazione - Diritto internazionale.

II.

Diritto civile — Diritto marittimo — Codice di commercio — Codice per la marina mercantile.

III.

Economia politica — Statistica — Scienza delle finanze.

IV.

Prova facoltativa di lingue estere.

L'esame consiste in tre prove scritte obbligatorie (una per ciascuno dei gruppi di materie indicate nel programma), in una prova scritta per l'esame facoltativo di lingue estere, e in una prova orale vertente su tutte le materie del programma.

Allegato **B.**

Ufficio del personale e degli affari generali.

NOTIFICAZIONE di concorso per otto posti di segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina mercantile.

1. È aperto un concorso per otto posti di segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina mercantile (Ministero per l'industria ed il commercio) con l'annuo stipendio iniziale di L. 4000, oltre le indennità stabilite dalle disposizioni vigenti.

2. Le domande per l'ammissione al concorso in carta da bollo da L. 2, scritte e sottoscritte dagli aspiranti, con l'indicazione esatta della loro residenza, debbono pervenire al Ministero (Sottosegretariato per la marina mercantile - Ufficio del personale e degli affari generali) non più tardi del 15 novembre 1920, insieme ai documenti seguenti:

a) copia dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 30 alla data del 17 settembre 1920;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, vidimato dal prefetto;

e) certificato medico debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente ha l'attitudine fisica all'impiego cui aspira;

f) il foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva ovvero il certificato d'inscrizione nelle liste di leva;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza rilasciato da una Università dello Stato ovvero diploma della scuola di scienze sociali di Firenze ovvero diploma di laurea conseguito presso uno dei RR. Istituti d'istruzione superiore commerciale e presso l'Università Bocconi di Milano.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*) e l *e*) debbono essere di data non anteriore al 17 giugno 1920.

3. Il Ministero giudica insindacabilmente della ammissibilità degli aspiranti.

Gli aspiranti ammessi all'esame ne saranno avvisati con lettera.

4. Lo svolgimento e la procedura degli esami hanno luogo in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento generale per l'applicazione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756 e nel regolamento per gli impiegati dell'Amministrazione centrale della marina, approvato col R. decreto 2 agosto 1912, n. 941.

5. Gli esami avranno luogo in Roma secondo il programma annesso al decreto che indice il presente concorso, ed avranno inizio nel giorno che sarà indicato nella lettera di partecipazione dell'ammissione al concorso.

6. L'esame consiste in tre prove scritte obbligatorie (una per ciascuno dei gruppi di materie indicate nel programma), in una prova scritta per l'esame facoltativo di lingue estere, in una prova orale vertente su tutte le materie del programma.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda su quali lingue estere desidera di essere esaminato.

7. L'esame scritto di lingue estere consiste in una traduzione dall'italiano nella lingua estera da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica; l'esame orale consiste nella lettura e traduzione di un brano in prosa di autore moderno e in una conversazione con l'esaminatore.

Per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere saranno aggiunti da uno a quattro punti alla somma complessiva di quelli riportati negli esami obbligatori.

8. Saranno ammessi agli esami orali quei soli candidati i quali avranno conseguito almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e almeno sei decimi in ciascuna di esse.

10. Per conseguire l'idoneità nella prova orale i concorrenti dovranno riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti.

11. La nomina sarà conferita ai primi otto concorrenti, in ordine di graduatoria, riusciti idonei nel complesso delle prove.

Direttore: DARIO PERUZZI. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.